

(N. 3025)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1953 (V. Stampato N. 3261)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali  
e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, in favore:

1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda

dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;

4° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

5° dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che all'atto del pensionamento appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dal-

l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942 n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

#### Art. 2.

Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruito dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

b) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso.

#### Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Il contributo menzionato al precedente comma è calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla 13<sup>a</sup> mensilità, sull'indennità di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'articolo 10 della legge 15 aprile 1950, n. 130.

Per i dipendenti che fruiscono delle indennità, assegni diritti, proventi, compensi a carattere continuativo e periodico, comunque

denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo è calcolato sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.

#### Art. 4.

La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza è unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie.

#### Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, procederà, per le categorie assistite, alla revisione delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per determinate affezioni morbose di minore gravità il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ha facoltà di stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale. Lo stesso sistema può essere adottato per le affezioni morbose di carattere cronico.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

#### Art. 6.

I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato verserà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a carico dell'esercizio 1952-53, la somma di lire 1.800 milioni, la quale assorbe i maggiori oneri che possono derivare allo Stato stesso dalla presente legge in detto esercizio.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica sarà prestata a decorrere dal 1° luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverrà successivamente alla data predetta.

#### Art. 7.

Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata, per trenta giorni, all'80 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla metà della retribuzione stessa per il successivo periodo.

Le disponibilità al 30 giugno 1952, della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni sono destinate per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per

l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio.

Il limite massimo di centottanta giorni per il quale può essere corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.

#### Art. 8.

Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'esercizio 1952-53 in lire 1.800 milioni si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio 1953-54 in lire 7.500 milioni si provvederà con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.